



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 604/11/IX LEG. AT

Atto Consiglio Regionale
Interrogazione a risposta scritta
IX LEGISLATURA
Presentata dal Consigliere Raffaele Topo
Al Presidente della Giunta Regionale Stefano Caldoro nella qualità di Commissario ad acta per la
prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario

Oggetto: decreto commissariale n° 89/2014.

Il sottoscritto Consigliere

PREMESSO CHE

- all'esito di un lungo contenzioso il Consiglio di Stato con sentenza n. 740/2013 ha annullato le tariffe ex DGRC n. 224/2009, precisando che " ... *la determinazione dei costi presi a base delle tariffe è stata effettuata con una notevole approssimazione e senza l'audizione delle parti sociali. ... è ipotizzabile la riduzione del numero delle prestazioni da acquistare da parte del servizio sanitario al fine del contenimento della spesa pubblica, non lo è nel contempo una riduzione drastica della remunerazione delle prestazioni a mezzo di una inattendibile determinazione dei costi delle stesse*";
- in esecuzione delle sentenze amministrative è stato adottato il DCA 81/2013, relativamente ai trienni 2003/2005 e 2006/2008;
- che rispetto a tale tariffario il Ministero ha espresso parere negativo (prot. n. 476 del 24/12/2013) sul DCA 81/2013, in quanto non sarebbero stati esplicitati i criteri di calcolo del margine di guadagno nella misura del 5%; della percentuale dei costi generali nella misura del 7%; del riconoscimento dello 0,5% per costi delle prestazioni domiciliari;
- che, quindi, quanto al criterio di calcolo analitico del costo del personale non sono state sollevate contestazioni;



Consiglio Regionale della Campania

RILEVATO CHE

- che in sede di ottemperanza dinanzi al TAR Campania Napoli, in esecuzione dell'ordinanza interlocutoria n. 866/2014 e della verifica richiesta, è stato depositato il parere ministeriale prot. n. 32 reso in data 9/04/2014, che a proposito del monte ore lavorative e non, così come utilizzato ai fini del calcolo, ha sancito che il valore corretto da utilizzare ai fini del calcolo del costo del personale è pari ad n. 1444 ore (CCNL ANFFAS), non quello di n. 1526, confermando le ragioni dei ricorrenti;
- che con D.C.A. 22/2014, per quanto ci risulta, le tariffe sono state adottate ancora una volta senza il parere preventivo del Ministero e senza tenere conto dell'ultimo parere reso dal ministero in data 9/04/2014, nonché ponendo a fondamento un algoritmo del tutto irragionevole per la modalità di calcolo delle tariffe;
- che, successivamente, il D.C.A. 22/2014 è stato sospeso;
- che con D.C.A. 89/2014 sono state adottate le nuove tariffe a valere dal 1/01/2014;
- che, per quanto ci risulta, ancora una volta le tariffe sono state adottate senza il parere preventivo del Ministero ed in violazione delle indicazioni ministeriali;
- che, dunque, il conteggio analitico del costo del personale non ha tenuto conto del monte ore di n. 1444, così come indicato dal Ministero, né dell'ultimo aggiornamento contrattuale;
- che i costi generali delle strutture non sono stati desunti tra quelli preventivamente selezionate secondo i criteri di legge;
- che gli effetti di tariffe irragionevoli determinano una sottostima, come già accaduto con il D.C.A. 81/2013, del costo a carico della P.A. per le prestazioni di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE

- il mantenimento nel mondo del diritto del D.C.A. n. 89/2014 produrrà per molteplici aspetti una lievitazione del volume delle prestazioni e un'esponenziale crescita del contenzioso, che determineranno un sicuro danno erariale e una persistente conflittualità, a tutto danno dei cittadini della Campania, con le Associazioni di Categoria;



Consiglio Regionale della Campania

Tutto ciò premesso

INTERROGA

LA S.V. nella qualità di Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, per sapere se concorda con la ricostruzione dei fatti qui tratteggiata e , nel caso, quali provvedimenti intende adottare per evitare il proliferare di dannosi contenziosi e quali azioni intende sviluppare, affinché siano garantite, in modo ordinato e per l'intera annualità del 2014, ai cittadini della Campania le essenziali prestazioni di riabilitazione relative all'ex art. 26 L. 833/1978.

Raffaele Topo